



# COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 –C.A.P. 09030 Sardara- Tel.070/934501 – P.I. 00570460923 C.F.  
82000170926 - [www.comune.sardara.vs.it](http://www.comune.sardara.vs.it)

## Ordinanza Sindacale n. 9 del 24/03/2020

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 CONTENUTE NEL DPCM 11 MARZO 2020

### IL SINDACO

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Richiamato inoltre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con il quale si estendono all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 al fine di contrastare e contenere il diffondersi del Virus Covid-19;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica e il diffondersi dell'epidemia da Covid-19 su tutto il territorio nazionale ha ritenuto necessario adottare ulteriori e più stringenti disposizioni finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Evidenziato che in ragione della natura e della rilevanza del rischio per la salute umana occorre rendere le vigenti misure ancor più rigorose e drastiche, per quanto temporanee, al fine di tutelare al meglio la salute pubblica e contenere nel territorio la diffusione del Covid-19 anche in considerazione del numero e dei posti letto presenti nei presidi ospedalieri dell'isola che non potrebbero reggere un eventuale picco di contemporaneità di richiesta di assistenza per gravi patologie respiratorie;

Richiamate inoltre le Ordinanze emanate da Presidente della Regione Autonoma della Sardegna in materia di misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 dalla n. 1 alla n. 9 dell'anno 2020;

Richiamate in particolare le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 22 febbraio, la n. 4 dell'8 marzo 2020 e la n.5 del 9 marzo 2020;

Premesso che in virtù degli atti normativi regionali sopra richiamati, tutti i cittadini e/o turisti che entrano nel territorio Comunale, provenienti da altre Regioni, Comuni italiani o dall'estero, hanno l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento volontario per almeno 14 giorni dall'arrivo, con divieto di mantenere contatti sociali e di spostamento dalla abitazione e di fare viaggi e con obbligo di rimanere reperibile per ogni eventuale attività di controllo, di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente, nonché di compilare l'autodichiarazione secondo le modalità indicate nella sezione "NUOVO CORONAVIRUS" accessibile dalla homepage del sito istituzionale della Regione Sardegna;

Considerato che l'efficacia della misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario volontario sarebbe gravemente compromessa ove la persona ad essa sottoposta mantenesse contatti con i familiari conviventi e, questi ultimi, vivendo in situazione di promiscuità, non osservassero le medesime precauzioni, obblighi e divieti

Viste e richiamate le proprie precedenti ordinanze sindacali ancora valide ed efficaci per le parti non contrastanti fermo restando le prescrizioni imposte dal D.P.C.M. del 11.03.2020;

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Visto lo Statuto Comunale;

#### ORDINA

1. Ai soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio Comunale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero, di osservare la permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento volontario per almeno 14 giorni dall'arrivo, con divieto di mantenere contatti sociali e di spostamento dalla abitazione e di fare viaggi e con obbligo di rimanere reperibile per ogni eventuale attività di controllo.

2. Di comunicare tale circostanza al **Comune di Sardara**, al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente, nonché di compilare l'autodichiarazione secondo le modalità indicate nella sezione "NUOVO CORONAVIRUS" accessibile dalla homepage del sito istituzionale della Regione Sardegna;

3. I soggetti indicati al punto 1 comunicano al **Sindaco**, all'indirizzo mail: [settore.affarigenerali@comune.sardara.vs.it](mailto:settore.affarigenerali@comune.sardara.vs.it), o con pec. [affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it](mailto:affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it), oppure con lettera raccomandata al **Comune di Sardara**, Piazza Gramsci,1, **se l'abitazione gode di almeno una stanza isolata ben ventilata, con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, nel rispetto delle raccomandazioni disposte dall'Istituto Superiore di Sanità.**

**4. I familiari conviventi debbono sottostare, con le medesime modalità indicate al superiore punto 1, all'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario.**

5. Tutti coloro che, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza sindacale, rientrano dai territori regionali e/o comunali di cui ai precedenti provvedimenti regionali e locali, se intendono ottemperare alla misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, presso una seconda abitazione nella propria disponibilità, comunicano al Comune di Sardara, con le modalità suddette, l'indirizzo presso cui eseguono l'isolamento domiciliare, senza avere intrattenuto alcun rapporto con i familiari residenti in Sardara, nonché le modalità con le quali adempiranno ai relativi oneri comportamentali e, in primo luogo, a quello relativo al divieto assoluto di contatti sociali.

**6. Ai soggetti che siano risultati positivi e per coloro che sospettano di avere il Coronavirus, l'obbligo dell'isolamento con divieto di mantenere qualsiasi contatto sociale, con la precisazione che la violazione della quarantena comporta, oltre all'imputazione per violazione dei provvedimenti dell'autorità ex art 650 del codice penale, la denuncia penale per "procurata epidemia colposa", (art 452 del codice penale) reato che va dai 3 ai 12 anni di carcere;**

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Sardara.

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Sindaco  
Roberto Montisci

